

REGIONE	LIGURIA	SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo"	A cura di Andrea Cerri e Mimma Gallina
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, comprese quelle amatoriali quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo. (18) 2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attività di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere. 3. Ai fini della presente legge, la Regione: a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione; b) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative; c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.</p> <p>Art. 2 (Funzioni dell'Ente Regionale) 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica; b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale; c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale; d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale; e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari; f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università; g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti. 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare: a) approva il Piano pluriennale di cui all'articolo 4; (1) b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività; c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo; d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale; e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea; f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali. 3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.</p> <p>B. Strumenti di programmazione</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) 1. All'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento. 1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante. 2. Il Piano di cui al comma 1 definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l'attuazione delle attività esercitate mediante convenzioni ed accordi nonché i parametri per il riparto degli stanziamenti con riferimento alle esigenze culturali del territorio. (10) 3. Il Piano, in particolare: a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale; b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore; c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo; d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative; e) individua le linee generali dell'azione regionale all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa; f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).</p> <p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo) 1. E' istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia. 2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all'articolo 4. (17)</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni dell'Ente Regionale)</p> <p>La Regione Liguria riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo nelle sue forme, professionali e amatoriali, in quanto fondamentale espressione culturale, di intrattenimento e fattore di sviluppo. La Regione favorisce la ricerca, la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo anche in integrazione con le altre arti. Incentiva la collaborazione tra soggetti pubblici, enti dello spettacolo e soggetti privati, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse. Persegue l'ampliamento del pubblico e l'equilibrata distribuzione dell'offerta anche con finalità turistiche. Promuove il pluralismo, la qualità artistica, la ricerca anche in ottica interdisciplinare, la cultura tradizionale regionale, l'ampliamento della partecipazione con particolare attenzione alle giovani generazioni. Sostiene le attività teatrali e musicali dilettanti in quanto risorsa economica per il territorio, agevola sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale, attua il riequilibrio territoriale dell'offerta, sostiene le collaborazioni continuative con organismi pubblici di rilevanza nazionale e internazionale e processi di internazionalizzazione.</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo)</p> <p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)</p> <p>Il Piano pluriennale di promozione dello spettacolo, presentato dalla Giunta al Consiglio regionale, definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità. Definisce gli obiettivi, le modalità d'intervento, i criteri di verifica, i parametri per il riparto degli stanziamenti. L'articolo elenca le diverse modalità di intervento, corrispondenti agli obiettivi (sono riprese nei diversi campi di questa analisi, si rimanda alla lettura dell'articolo per una visione di insieme). Il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono le risorse destinate ai soggetti operanti nella materia riprende i criteri di riparto stabiliti dal Piano pluriennale.</p> <p>*Dal 2012 non viene redatto il Piano. Gli unici piani pluriennali deliberati sono Piano 2008-2010 e proroga al 2012</p>

1. PRINCIPI	C. Strumenti di consultazione	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Ambiti	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1. (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, comprese quelle amatoriali quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo. (...)</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1. (Finalità)</p> <p>La legge disciplina gli interventi e promuove lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme (senza precisazioni rispetto ai generi), comprese quelle amatoriali. Sembra opportuno riportare letteralmente le motivazioni, considerando il rilievo che hanno nel comma uno del primo articolo della legge: l'attività amatoriale è "fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo". Negli articoli dedicati alle istituzioni culturali partecipate e riconosciute a livello nazionale i evincono i generi teatro, danza, musica, opera lirica.</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) 1. La Regione, mediante l'emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati. 2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.</p>	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo)</p> <p>La Regione si riserva di promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.</p>
	B. Attività partecipate	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) (...) 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare: (...) b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività; (...)</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6. (Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice) 1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e del decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134 (trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997 n. 59), partecipa alla Fondazione Teatro Carlo Felice in qualità di ente pubblico fondatore. (...)</p> <p>Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) 1. A seguito del recesso della Provincia di Genova quale Ente fondatore, la Regione, unitamente al Comune di Genova, partecipa all'Associazione denominata "Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova" in qualità di Ente pubblico fondatore. 2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'Ente Autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso. 3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 2 nella seguente misura: a) 70 per cento per il Comune di Genova; b) 30 per cento per la Regione Liguria. 3 bis. La quota di competenza regionale è vincolata alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività dell'Ente Autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6. (Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova)</p> <p>La Regione può aderire ad enti o associazioni. La legge indica due enti cui partecipa in qualità di ente pubblico fondatore, la Fondazione Teatro Carlo Felice (ne rispetto del decreto legislativo n.367 del 1996 relativo alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni) e l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, cui i soci fondatori attribuiscono annualmente un contributo per la gestione ordinaria quantificato nella misura percentuale prevista dalla normativa nazionale per la categoria. Per entrambi il contributo regionale è vincolato alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.</p>
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	nessun riferimento

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) (...) 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare: (...) c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo; e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea; f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria) 1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in elazione alla categoria in cui essi sono ricompresi. (...)</p> <p>Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) 1. La Regione, mediante l'emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati. 2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.</p> <p>Art. 10 bis (Contributi straordinari della Regione) 1. La Regione può concedere contributi straordinari a sostegno di attività di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all'articolo 4 e aventi carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto. 2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria) Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) Art. 10 bis (Contributi straordinari della Regione)</p> <p>Le modalità di intervento previste della Regione -a fianco dell'attività diretta e della partecipazione agli enti come fondatore- sono la stipula di convenzioni, la partecipazione a progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti particolare nell'ambito dell'Unione Europea, l'adesione a protocolli e iniziative internazionali. In particolare, si prevede il sostegno alla gestione ordinaria dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale, l'emanazione di bandi per iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi straordinari per attività di particolare rilevanza con modalità definiti dalla Giunta.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) 1. A seguito del recesso della Provincia di Genova quale Ente fondatore, la Regione, unitamente al Comune di Genova, partecipa all'Associazione denominata "Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova" in qualità di Ente pubblico fondatore. 2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'Ente Autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso. (...)</p> <p>Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria) 1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi. 2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilità di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.</p>	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria)</p> <p>Le disposizioni FUS e in particolare le condizioni di cofinanziamento previste per alcune categorie sono determinanti nell'individuazione delle linee di intervento e delle priorità della legge. In particolare la partecipazione della Regione all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova comporta l'attribuzione di un contributo per la gestione ordinaria "che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso". Si prevede anche il sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale e, in campo musicale, ai Teatri di tradizione e alle Istituzioni concertistico-orchestrale. Anche in questi casi la Regione sostiene la gestione ordinaria con un contributo annuo quantificato secondo le disposizioni nazionali. La Giunta determina la quota annuale del contributo sulla base di appositi accordi, anche pluriennali.</p>
<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>Nel commento la Legge regionale n. 33 del 31-10-2006, Testo unico in materia di cultura con riferimento alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo) di cui la Regione promuove la costituzione (vedi campo 7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti)</p>	
<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 3. (Funzioni provinciali) abrogato</p>	<p>Nessuna indicazione rispetto alle funzioni dei comuni. L'articolo 3 (Funzioni provinciali), è stato soppresso.</p>	

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) 1. A seguito del recesso della Provincia di Genova quale Ente fondatore, la Regione, unitamente al Comune di Genova, partecipa all'Associazione denominata "Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova" in qualità di Ente pubblico fondatore. (...) 3 bis. La quota di competenza regionale è vincolata alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività dell'Ente Autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria) 1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi. 2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilità di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.</p>	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria)</p> <p>Le principali istituzioni regionali si identificano con gli enti partecipati e/o riconosciuti dal FUS. Nel campo del teatro il principale ente e il solo nominato è l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, non si precisano funzioni o requisiti ma si vincola il contributo di competenza regionale alla diffusione sul territorio dell'attività Si indicano anche altri Teatri di rilevante interesse culturale, senza nominarli per cui il contributo annuo sarà quantificato tenendo conto delle indicazioni della normativa nazionale e sarà determinato con appositi accordi, anche pluriennali (funzioni e requisiti non sono indicati).</p>
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) (...) 3) Il Piano, in particolare: (...) b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore; (...) d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative; (...)</p> <p>Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) 1. La Regione, mediante l'emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati. 2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.</p> <p>Art. 10 bis (Contributi straordinari della Regione) 1. La Regione può concedere contributi straordinari a sostegno di attività di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all'articolo 4 e aventi carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto. 2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.</p>	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) Art. 10 bis (Contributi straordinari della Regione)</p> <p>Le organizzazioni di spettacolo private e indipendenti (non ricomprese nelle tipologie riconosciute dal FUS e sostenute in via prioritaria) possono potenzialmente contare su diverse forme di sostegno. Nel piano pluriennale, la Regione promuove l'attività di quanti operano nel settore valorizzando il patrimonio storico e artistico dello spettacolo e precisa criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione. In un articolo dedicato si prevede che, mediante l'emanazione di appositi bandi, la Regione sostenga "specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati". Può inoltre promuovere direttamente iniziative stipulando convenzioni e concedere contributi straordinari per attività di particolare rilevanza con carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati "compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto". I criteri e le modalità sono definiti dalla Giunta regionale.</p>
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1. (Finalità) (...) 2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attività di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere. (...)</p> <p>Art. 2. (Funzioni della Regione) 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: (...) e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari; f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università; (...)</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1. (Finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>Fra le proprie finalità e funzioni la Regione favorisce la ricerca anche mediante l'integrazione con le altre arti e il confronto nazionale e internazionali, l'innovazione e la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche finalizzati a forme artistiche interdisciplinari. Prevede anche di avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università. Non sono presenti indicazioni più specifiche.</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: (...) f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università; (...)</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>Non si nomina e non sono presenti indicazioni relative al Teatro Ragazzi ma, fra le proprie funzioni, la Regione prevede di "avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università".</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento

5. FESTIVAL	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: (...) <p>h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.</p> (...)	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) I festival sono nominati nella legge come uno degli strumenti per la promozione delle attività teatrali e musicali dialettali (utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri).	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	nessun riferimento	nessun riferimento	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	CAPO I (Principi e finalità) Art. 1 (Finalità) (...) <p>3. Ai fini della presente legge, la Regione:</p> a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione; (...) <p>c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.</p> Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: (...) <p>g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;</p> (...) <p>3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.</p> CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) 3) Il Piano, in particolare: a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale; (...) <p>c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo;</p> (...)	CAPO I (Principi e finalità) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) Fra le principali finalità della legge c'è il sostegno alla distribuzione, alla circolazione e "l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali." La Regione promuove interventi volti a attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta anche favorendo la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite. A questo scopo si avvale della "fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo" prevista nella legge regionale 33 del 31 ottobre 2006, n. 33 * anche per favorire la formazione di reti e circuiti teatrali. Il Piano pluriennale a sua volta assicura la distribuzione dello spettacolo, sostenendo i circuiti di maggior prestigio. *La legge citata, n. 33 approvata lo stesso giorno della 34 "Testo unico in materia di cultura " prevede all'articolo 8 la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo "1. La Regione promuove la costituzione, insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, di una Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, con sede in Genova. 2. La Fondazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al Capo V, ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale. (...)" La Fondazione non risulta essere restata costituita e non sono presenti disposizione e non esistono in Liguria Circuiti regionali né sistemi di circuitazione
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	nessun riferimento

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Formazione professionale	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Lavoro	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	nessun riferimento
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	nessun riferimento	nessun riferimento
	G. Forme di credito	nessun riferimento	nessun riferimento
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	nessun riferimento	nessun riferimento
	I. Tradizione e lingue locali	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: (...) h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti. (...)</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione sostiene le attività amatoriali teatrali e musicali per la loro funzione di conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, attraverso circuiti, rassegne, festival, la produzione di opere basate su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.</p>
	J. Osservatori	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) (...) 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare: (...) d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale; (...)</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) (...) 3. Il Piano, in particolare: (...) f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).</p>	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo)</p> <p>La legge non istituisce un osservatorio ma prevede vigilanza e monitoraggio attraverso rilevazioni, analisi e ricerche.</p>
K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento	
L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento	
9. ASPETTI TECNICI	<p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 12. (Norma transitoria) 1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi sono stati erogati o concessi, ancorché abrogate dall'articolo 14. 2. Lo Statuto della Associazione di cui all'articolo 7 comma 1, approvato dall'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1991 n. 15 (adesione della Regione all'Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova), continua a mantenere la propria validità fino all'eventuale approvazione di una deliberazione del Consiglio regionale che, su proposta della Giunta regionale, ne preveda la modificazione.</p>	<p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 12. (Norma transitoria)</p> <p>Si prevede l'Abrogazione di norme e una Norma transitoria</p>	
10. RISORSE	<p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo) 1. E' istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia. 2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all'articolo 4.</p>	<p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)</p> <p>Le risorse per la cultura vengono destinate nel Fondo Unico Regionale dello Spettacolo dove confluiscono tutte le risorse destinate al comparto. * I criteri di riparto delle risorse sono stabiliti dal piano pluriennale (Art.4) salvo disponibilità di bilancio. Ogni intervento è condizionato dalla presenza di risorse in bilancio, fatta salva la possibilità per la Regione di provvedimenti, per interventi di carattere eccezionale (vedi campi 2.D Altre modalità di intervento e 4.B Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti)</p> <p>*Il Fondo non è mai stato istituito.</p>	